

**STATUTI
ORDINI E PROVISIONI**

PER L'OFFICIO DELLE VETTOVAGLIE
DELLA TERRA DI CHIARI
EPILOGATI

DALL' ILLUSTRISSIMO SIGNOR

MARC' ANTONIO OTTONELLI
PODESTA'

Con partecipazione, assenso, ed approvazione
del Consiglio della Comunità di
detta Terra.

IN BRESCIA 1783.

PER DANIEL BERLENDIS

STAMPATOR CAMERALE.

STATUTI
ORDINE E PROVISIONI

PER L'OFFICIO DELLE VITTOVAGLIE

DELLA TERRA DI CHIARI

EREOGATA

DALL'ILLUSTRISSIMO SENATO

MARCO ANTONIO OTTONI

Con parere
del Consiglio



Biblioteca Comunale
Anno 1989
N. 012233
CHIARI

BIBLIOTECA COMUNALE
Anno ~~1980~~
N. ~~4605~~

STATUTI
ORDINI E PROVISIONI
PER L'OFFICIO DELLE VETTOVAGLIE
DELLA TERRA DI CHIARI

Essendo state dall' Illustrissimo Signor Marc' Antonio Ottonelli actual Podestà di Chiari, stante la facoltà impartitagli da quel Consiglio con buon ordine epilogate, riformate, e ristrette nel presente volume, traendole dalla confusione, in che per la maggior parte si trovavano le provvisioni, che devono servire per

l'importante officio de' Signori
Ragionati, o sia Calmedranti
di questa Comunità, dovranno
le stesse riportare la loro
inviolabile efecuzione appro-
vate che fieno dall' Eccellentif-
simo Sig. Capitano V. Podestà
di Brescia.

DELLI PROVVISORI DI COMUNE.

La Communità di Chiari all'Offizio di Provvisori di Comune elegga Uomini Onorati, e degni, e non per altro, che fare, che tale onorevole Carica sia esercitata con integrità; fede, e Giustizia, e lontana d'ogni fraude, ed inganno, ed acciò che li mancamenti delli contrafattori, e contraventori alle Leggi, e Provisioni siano reportati con la pura verità del fatto, e senza passione, malizia o interesse; siccome per tanto si commette, ordina, e comanda ad ogni persona, sia di che condizione e grado esser si voglia, che gli presti obbedienza, e riverenza; e si comanda, che ogni persona sia obligata alli Sigg. Provvisori della Spett: Communità con il suo giuramento d'ogni cosa, che per interesse dell' Offizio suo lecitamente gli farà addimandata, e massime le Vettovaglie, delle quali addimandategli, e negato di non averne, e ritrovatene di quelle nascoste, cada ipso facto in pena de lire 10. pl., d' essergli quella subito levata, ed applicata a Poveri, e a bisogni di Chiese
di

di questa Terra a piacere dell' Illustriss. Sig. Podestà, e Sig. Provvisori, e così di tutte l'altre condanne.

DELLI SIGNORI NOTARI DEL
BANCO, OSSIA OFFIZIO.

Li Sig. Nodari del Banco delle Ragioni siano tenuti notar fedelmente ogni atto, che si farà in officio, ossia terminazione, o proroga, o contumacia tanto per parte delli Sig. Provvisori, quanto per parte delli accusati, sotto pena ad arbitrio dell' Illustrissimo Sig. Podestà, e questo non solo acciò si veda, se facciano li Provvisori il loro debito, ma anche acciò il Giudizio dell' appellazione non sia defraudato.

Le intimazioni, che si fanno delle contumacie si stellino, ed eseguiscono nello stesso modo, che si fa nell'Offizio Civile, tanto contra li Provvisori, quanto contra gli accusati, avanti si divenga all'Esecuzione, acciò si faccia eguale, e pari giustizia.

DEL-

DELLE STRADE DELLA TERRA.

Niuno, sia di che condizione esser si voglia, ardisca di tener occupate, o impedito ne per poco, ne per molto le strade pubbliche di questa Terra con rottami, lettami, scovadie ne altre cose, che impediscano il caminare, ovvero che le strade vengano a restringersi, ne possano tener fuori assi, scaffe, ne altro impediente sotto pena de L. 10: pl. a chi contraffarà per ogni volta, e più ad arbitrio dell' Illustrissimo Sig. Podestà, conforme alle qualità delle trasgressioni.

Nella medesima pena incorrano quelli, che non terranno nette le Strade d'ogni immondizia per lo spazio delle loro case, ne vi sia alcuno, che ardisca per l'avvenire tener lettame in alcuna Strada, sotto la stessa pena.

Che nessuno, di che condizione esser si voglia, ardisca gettar dalle Fenestre, nè da lobbie, nè da poggioli, nè da niun altro luogo nè di giorno, nè di notte scovadie, immondizie, acqua sporca, o netta in pena di L. 5. al Padrone di quella Casa, o altro luogo dal
qual

farà gettata cosa alcuna di notte, o di giorno ut sup., e se per tal gettar di robbe suddette offenderà alcuno, o toccherà cada in pena de L. 15. plan.

Che le ferrate delle Caneve debbano esser accomodate, e sicure in buona, e laudabil forma, che li passaggieri non possano ricever impedimento, o incorrer pericolo alcuno, cosi pure li fecchiari, o altro in Strada sia sicuramente aggiustato, che non abbia a far pericolare, o sporcare alcuno, e ciò in pena di L. 20. planet.

DEL-

DELLE STRADE IN CAMPAGNA.

Tutte le Strade regali del tener di questa Comunità debbano esser acconcie, mantenu- te , ed ordinate in laudabile forma , sotto pena alli Compartecipi, o particolari di L. 10. planet.

Che tutte le Mizze, e pozze, che sono sopra le Strade pubbliche di detto Tenere debbano esser acconciate con rizzolo di pietre minute in buona forma, quali mizze non possano eccedere all'altezza d'oncie cinque, in pena alli proprietarj di L. venticinque plt. d'esser levata, ed applicata ad arbitrio delli Illustrissimo Sig. Podestà, e Spettabili Sigg. Sindici.

Che niuno ardisca construer mizze se non dirimpetto a suoi proprj beni.

DEL-

DELL'ACQUE.

Acque, non possano, nè debbano esser condotte da alcuno, nè incedentemente per adacquare, nè per qualsivoglia altra causa, se prima il conduttore di dette acque non averà provisto, e così debba provvedere circa dette acque, che non diano danno per le strade, nè anche impediscano li viandanti così pedoni, come cavalanti, e tener libere le strade dalle acque sotto pena di Lire 10. planet ut supra.

DELLI FIUMI.

Non doverà esser permesso, nè esser lecito ad alcuna Persona, di che grado, e condizione esser si voglia, come espressamente si proibisce l'impedir il corso delle acque, che non discorrano liberamente per servizio degli edificj de' molini, filatoglj, ed altri sopra quelli, fabricati; e quelli, che metteranno pietre, legni, o altra cosa, che impedirà, o possa im-

pe-

pedir il corso dell'acque ; cadino in pena di Lire 20. planet , e siano tenuti li affittuali , ed anco li massari per li patroni , a' quali l' entrate , o affitto delli patroni quanto importerà la condanna , spesa , e danno per tal causa .

Quelli poi che hanno ragion di Bocche nelli fiumi della Communità debbano tenere le loro bocche eguali al fondo del fiume , di modo che la sottana del Chiavegotto non sia più bassa .

Dovendo li detti fiumi esser mantenuti nella larghezza determinata , sotto pena di Lire 30. planet , ed altre ad arbitrio dell' Illustriss. Sig. Podestà , e Sigg. Sindici , e Deputati delle rispettive feriole , e Dugali .

DEL

DEL DAR SIGURTA'.

Siano, e s'intendano obligati a dar idonea figurtà, e farle descrivere al libro a questo fine tenuto nella Cancellaria di questa Comunità l'infrastrate Persone, cioè:

Li Misuratori di Biade.

DELLE PENE.

Le pene dalle presenti provvisioni statuite, e che per l'Illustriss. Sig. Podestà saranno terminate, siano, e s'intendano de lire planette.

Le pene pecuniarie siano, s'intendano senz' altra dichiarazione esser applicate per metà alla Comunità, e l'altra metà all'accusatore.

La perdita delle robbe cattive, e come tali cadino in comisso, debban esser abbruciate; ma se per altro capo cascheranno in comisso, siano applicate secondo alla dichiarazione, che farà l'Illustriss. Sig. Podestà, salvo quelle, che fossero specificate dalle provvisioni le quali siano applicate come in esse.

DE'

DE' BECCARI, E DELLA CARNE.

Dalli Beccari della Comunità siano osservati li Capitoli, e condizioni, che annualmente fanno li Sigg. Sindici; e se non ne faranno, osservino li vecchi Capitoli.

Li Beccari non tengano carne ascosa, nè riservata, sotto qual si voglia pretesto, in pena de L. 10. e perdita della Carne.

Tutti quelli, che saranno ritrovati aver comprata carne, se saranno ricercati dai Sigg. Provvisori, siano obligati a manifestargli il loro nome, e delli Patroni che avranno comprata la carne col nome, e cognome del Beccaro, quantità, e prezzo della carne stessa con il suo giuramento, in pena de L. 10.

Quelli Beccari, che venderanno carne in credenza, siano obligati a tener libri, e sopra quelli notare il peso, prezzo, e qualità della carne, ed il tempo, ed il nome del Compratore, acciò facilmente si possa vedere, se avessero commessa fraude, o malizia, e siano tenuti a mostrar essi libri all' Illustriss. Sig. Podestà, e Sigg. Provvisori ad ogni loro richiesta,
e tro-

e trovati in fraude fiano condannati ad arbitrio dell' Illustrissimo Signor Podestà attuale.

Li Beccari non ardiscano vender carni di più del Calmedro dattogli di tempo in tempo in pena di Lire 15. per ogni volta, e fiano obligati aver sempre il Calmedro alle sue Beccarie in luogo visibile, e comodo a tutti, pena L. 5. e sotto la medesima pena fiano obligati a specificar il peso della carne, e poi il prezzo a cauzione di chi ne compra, nè possano dar giunta se non della medesima bestia, e non altrimenti, e ciò in pena de Lire 10.

Li Beccari delle Beccarie maggiori non ardiscano vender carne morbosa, nè puzzolente in pena di Lire 25. nè possano ammazzar torri, vacche, nè montoni sotto la medesima pena oltre la perdita della robba, e sotto la medesima pena non ardiscano tener nascoste le carni morte di forte alcuna, ma palesamente, acciò tutti le possano commodamente, e facilmente vedere, ed osservare; e le carni tenute nascoste fiano perse; le carni nascoste s'intendano quelle, che faranno nelle casse, o banchi, o luoghi ferrati.

Li

Li abboccatori delle Beccarie maggiori non possano abboccare nè per se, nè per interposte persone il macello di carne nostrana.

Li Beccari, nè altri possano ammazzare, nè vender vitelli, se non pefaranno morti, e scorticati pesi due, e mezzo, in pena di L. 10. oltre la perdita de' vitelli, e siano obbligati aprir gli ufci de' macelli, ed altri luoghi a richiesta dell' Illustrissimo Signor Podestà, e Signori Provifori della Comunità, in pena di Lire 25. oltre la perdita delle carni, che fossero in detti luoghi nascoste, nè manco ardiscano ingannar in pefar li vitelli intieri a quelli, che condurranno alle fue Beccarie, sotto pena de Lire 10. e rifarcimento del defraudo.

Li Beccari delle Beccarie maggiori non possano dar per zonta, le teste de' castrati ad alcune Persone, ma quelle teste debbano essere vendute a parte in pena come sopra.

DEL-

DELLI FARINARI.

Che niun Fornaro, o Farinaro, o altra persona che vende farina di formento, possa nelle case loro, o fondeggi tener altra sorte di biava, che il solo formento; e li farinelli, che da esso formento però si caveranno, quali farine, e farinello non siano viziati in sorte alcuna, ancorchè in minima quantità, in pena di L. 5. pl. e la perdita della biava d'esser applicata ut sup.

DELLI FORMAGGIARI.

Li Formaggiari nel dar le tarre alli formaggi comprati dalli Malghesi, usano molti artefizj, con li quali apportano gravissimo danno alli Venditori, che di loro si fidano, detraendo dal prezzo convenuto; però non favi alcuno, che fali formaggio in questa Terra, o Tener d'essa, nè ardisca d'usar artefizio alcuno nei formaggi, da' quali possa apparir tarra di sorte alcuna in essi formaggi, sotto la pena de' L. 30. pl. ed altre ad arbitrio ec.

DEL-

DELLI FORNARI.

Fornari, Prestinari, Ostieri di questa Terra debbano aver sempre in casa da vender pane di buono, e giusto peso, ben cotto, ben levato, e ben fasonato, e massime che sia ben asciutto anche nel mezzo del mollo dentro via, e non brufato il fondo, ne altrove di foravia, e sia poi malcotto nel mezzo ut supra, ma sia cotto in bianco, in pena de L. 5. planet. applicabili come sopra, e perdita del pane in ciascuno delli sudetti casi, che non sia ben ordinato, ed al giusto peso del Calmedro, e debbano venderne a chiunque vorrà comprarne, e debbano sempre avere almeno grossi due di pane, in pena de L. 5. planet. salvo quanto si si dirà nel titolo degl' Ostieri.

Pane d'un foldo, e di due foldi l'uno, debbano, e siano obligati averne sempre da vendere dell'una, e dell'altra sorte a chiunque ne vorrà comprare ciascuno degli infra scritti ut supra Fornaro, Prestinaro, Ostiero, e ciascun altro venditor di pane, in pena L. 5. pl. ogni volta, che non ne averanno, ovvero non ne
ave-

averanno, voluto dare, e vendere, e sia creduto ad ogni Persona non sospetta, con il giuramento.

Pane non debba, ne possa esser tenuto governato fuori della propria Casa d'alcun Fornaro, Prestinaro, Postiero, Ostiero, o venditor di Pane, in pena de L. 25. applicabili ut supra.

Pane in pasta debba essere una sesta parte di più del Calmedro del pane cotto, ed il pane roseghino debba esser di più una sesta oncia, e mezza, acciò che si possa fare le invenzioni anche del pane in pasta, secondo il solito, in pena secondo l'ordinario delle pene del pane.

Prestinari, e ciascun venditor di Pane di questa Terra debbano sempre aver, e tener appresso di se il Calmedro, ed esposto visibilmente comodo al pubblico, in pena de L. 5. planet.

Fornari, che cuocono pane, ed altri a mercede, siano obbligati a cuocere il pane a ciascuno, che gli comanderà, e cuocerlo bene in bianco, in pena L. 5. a ciascheduno, che non averà voluto cuocere ut supra, ed oltre di ciò di pagar il pane, che averà brusato, ovvero malamente fasonato ut supra salvo che alcuno,

no, che sia debitor d'alcun Fornaro per causa di pane non possa dimandar altro finchè non averà pagato il suo creditore.

Niun Fornaro possa vendere in alcun luogo, se non nella sua Bottega in pena de L. 10. planet, e perdita di pane, salvo li Ostieri, ed il loro posto.

Li Venditori di pane debbano tener il pane sopra tovaglie ben nette in pena de L. 5. planet.

Per pane, che calerà un quarto d'oncia il grosso, sia condannato il Patrone, o Venditore appresso il quale farà ritrovato in L. 5:

Per pane calante oncie mezza, sia condannato. in L. 10:

Per pane calante oncie una, sia condannato. in L. 15:

Per pane calante oncia una, e mezza. in L. 20:

Per pane calante più, sia ad arbitrio dell' Illustrissimo Sig. Podestà; ed in ogni caso nella perdita del pane sia dispensato a poveri del Paese di Chiari.

Quelli, che faranno stati condannati una volta per pane calante la seconda volta gli sia
fia

duplicata la pena, e la terza volta sia contro di loro proceduto come truffatori ad arbitrio dell' Illustrissimo Signor Podestà, e Spettabili Signori Sindici di questa Communità.

DELLI OSTIERI.

Ostieri, o Tavernieri siano obbligati a tener fuori un insegna, o cercolo, o qualche altro segnale in mostra in Strada palesamente alto, ed apparente indicante al pubblico tale esercizio, ed arte in pena de L. 10. Che tutti li mezzini, boccali, e pinte debbano esser bollati, pena ut supra; ne possano tener vasi di vetro, ne d'altra qualità non bollati, in pena ut supra.

Ostieri debbano vender pane, e vino, ed altri comestibili a loro pertinenti a ciasceduno, che ne vorrà comprare in quella poca, o assai quantità, che vorrà il Compratore, ancor che la voglia mangiar fori dell'osteria in pena de L. 10. planet., e siano obbligati, e debbano aver sempre in casa Vino buono, non guasto,
 nè

nè acetoso, non contrafatto, nè artificiato, nè adacquato, e ciò in pena come sopra.

Ostieri, e Prestinari non debbano, ne possano per modo alcuno lasciarsi ritrovar le porte, o Uscj, five botteghe delle loro abitazioni ferrate, quando v' andassero l' Illustriss. Sig. Podestà, e Provitori di Comun a visitare il pane, e Vino, ed altre cose, in pena a ciascun contrafaciente de L. 25. per qualsivoglia delle dette contraffazioni, e non si pretenda, ne possa esser escusato il lasciar pane ad altri per mostrarlo all' Illustrissimo Sig. Podestà, e Sigg. Provitori, ma debba lasciar aperto, acciò si possa facilmente veder ogni cosa.

Ostieri non possano nè per se, ne per interposte persone comprar pesce, polli, Uccellami, Selvaticine, nè altre Vettovaglie per venderli, salvo che cotti; in pena de L. 20.

DEL

DELLI GRASSINARI.

1. **C**he detti Grassinari, e Luganegari non possino fabbricar cosa alcuna specialmente spettante alle Composizioni di Cervelati massime detti milanesi, e Luganeghe, se non in luogo aperto, e libero non sospetto, così che l'Illustrissimo Signor Podestà, e Signori Provifori del Comune possino andarvi alla visita a loro beneplacito.
2. Che detti Grassinari non si possano fervire d'altra sorte di Carne, che di quella porcina, di buoni Animali, esclusi quelli di roja, sotto pena di L. 10. planet., e perdita della robba.
3. Che non possino li suddetti fervirsi di persone lorde, e sporche a fabbricar robbe suddette, e così non possano tenere, nè fervirsi di robbe guaste.
4. Che li suddetti non possano fabbricar Cervelato milanese fino, o Luganega fina, se non d'una sola specie, potendo però fare Luganega nostrana, ovvero ordinaria, qual sia di Color differente, acciò possa esser conosciuta

ciuta da ogni idonea persona.

5. Che tutti abbiano da tenere il Calmedro esposto in Bottega in luogo affai Commodo, e visibile, acciò possa esser letto con facilità.

6. Che tutti facciano robba buona, non arteficiata, nè viziata pena L. 10. per ogni contrafazione.

7. Che non possa alcuno sotto verun titolo, o pretesto tener attaccate fuori di Bottega sopra li mantelli, carni, salami, lardi, o altro, che possa macchiar, o sporcar alcuno, in pena de L. 5. planet.

DEL-

DELLI MOLINARI.

Che li Molinari di questa Terra siano obbligati macinare li grani in buona , e laudabil forma , e non possano li medesimi fare canalette , ovvero feriole nelle pietre d'essi molini , nè tener aperte le busarole delli molini³, quando si macina , e ciò in pena de Lire 15. d'esser applicate ut supra .

Quelli molini , che averanno le Canalette , o feriole nelle pietre , debbano avere li loro pulpiti talmente ferrati , ed otturati di assi ben connesse , ed inchiodate tanto dalla parte di sopra , quanto da tutte le altre parti e con il suo panno avanti , che non sia rotto , ed otturi il molino dalla cima del pulpito fino all'estremità , e dalle parti , così che la farina non possa in alcun modo volar fuori d'essi pulpiti , nè anco per fisure piccole in pena di L. 20. pl. ogni volta , che contrafaranno .

Non possano li molinari molar martelli , nè ferri di forte alcuna sopra le pietre de' molini , in pena di L. 10. da esser applicate ut supra &c.

Li Molinari non possano tener nelli Molini ,

ni, o loro Case, pesa, o bilancia che pesi più d'un peso, e mezzo, in pena de L. 10. nè meno possano tener altro che una quarta, un coppo, ed un stopello, in pena de L. 15. pl. per ciascun mobile, nè meno sedere a cavallo sul sacco del formento, e farina, in pena di Lire 5. per ogni volta, ed il patrono sia tenuto, ed obbligato per il suo Famiglio.

Li Molinari non possano tener nelle loro mani la biava, nè farina di più di due giorni, e due notti in pena di L. 10. per ogni volta.

Che li conduttori, o cacciatori delli molinari non possano servirsi di bestie impiegate nè su la schiena, nè altrove, e ciò in pena di Lire 5. planet ogni volta che contraffaranno.

Che li Molinari siano obbligati a macinar bene il grano a tutti, e dar il fatto suo a tutti in pena de L. 10. e refar il danno in doppio, nè possano li Molinari ricusar di torre il grano alla pesa da chi gli vorrà dare, in pena di Lire 10. per volta, nè manco ardiscano di cambiargli il grano di forte alcuna, ma dar-



dargli la farina dello stesso grano, e ciò mancando in pena di L. 25. per sacco, e refar il danno in doppio.

Li Molinari non possano dar di più di tre pesi e mezzo di crusca per ogni sacco di formento in pena di Lire 10. e refar il danno in doppio, e sia creduto al Padrone della biava con il suo giuramento, avuto riguardo alle persone, che doveranno giurare in arbitrio all'Illustris. Sig. Podestà, e mancando la farina, debbano restituirgliela nel medesimo giorno, o al più il suffeguente, in pena ut supra, nè possano consegnar le farine ai loro patroni, se non sono eguagliate nella pesa, nè possano macinar in giorno di Festa, se non in caso di necessità dopo le Funzioni, in pena di L. 5. a riserva degli otto giorni avanti la curazione delle feriole.

Li Molinari non possano tener sacchi in terra, ma sopra le assi, in pena di L. 10.

Li Molinari non possano mischiare nella farina, o biave, che macinano, altra sorte di robba, ma siano obbligati macinare la semplice robba tale, e quale gli fu consegnata dal patrono in pena di L. 20. pl.

Li

7/11/19
1/11
8. 0/11
10. 8/11
11 3

Li Molinari non possano macinar a' fornari, o farinari formentada, segale, riso, miglio, o panico, o qualsivoglia altra cosa, con la quale si possa fraudar il pane, o farina, nè accettare nei loro molini, o case, o macine simil forte di robbe in pena di L. 25. e perdita della robba, e per le cose proibite che fossero ritrovate nelli molini sia tenuto il Molinaro dar il nome, e cognome, ed abitazione del padrone, e ricusando il Molinaro incorra in pena di L. 15. oltre la pena suddetta, e se farà ritrovato non aver detto il vero, incorra in pena di L. 20.

Li Molinari, che macinano in tempo di notte, siano obbligati, subito ricercati dalli Provvisori, aprirgli la porta del molino, e lasciargli entrare liberamente, e senza scusa nel molino.

Li Molinari non possano comprar, nè far comprar granazzi di forte alcuna sotto pena di L. 10. e perdita della robba.

DEL

DELLI OLIADRI.

Chiunque, che vende oglio, sia obbligato averlo, tenerlo, venderlo, non artefiziato, ma chiaro, e netto, non solamente da ogni sporchezza, ma da ogni fraude, o malizia, come fale, miele, o cose simili, con pesi, e misure giuste, bollate, e permesse sotto pena de L. 20. oltre la perdita dell'oglio, ed altre ad arbitrio, e solamente conosciuta la verità del fatto.

DELLI REVENDAROLI,
E FORESTIERI.

Reverbandarolo alcuno, ovvero qualunque altra persona forestiera, che rivende, non possa comprare, nè far comprare Vettovaglie sopra del Mercato di questa Terra, se non dopo che farà levata la Bandiera, dovendosi prima servirsi gli abitanti della Terra medesima di Chiari, sotto pena de L. 10. planet. oltre la perdita della robba.

DEL-

DELLI TESSADRI DI
TELA DI LINO.

Qualunque Tessedro debba fedelmente restituire tutto il filo giustamente a peso, come averà ricevuto; e perche la busma, e onto cresce il peso, perciò doverà dare il debito accrescimento.

Che nel misurar le tele, quello che non farà tessuto, ma solamente ordito frà un panno, e l'altro, debba esser computato nella misura per la metà fattura solamente, in pena de L. 10., non intendendo del piano, quale non sia misurato.

Che nel misurar le tele, adoprinò una misura di due brazza, giusta, e bollata, e diano un dito per traverso d'avvantaggio per ogni misura in pena de lire cinque L. 5:

DELLI UCCELLATORI.

Che niuna persona, di che grado, e Condizione esser si voglia, ardisca per passatempo, o guadagno uccellare a sorte alcuna d'uccelli dal principio del mese di Marzo sino per tutto Luglio, nè a sorte alcuna di Selvatici, non comprese però le passere, e possa esser accusato il delinquente, e trasgressore da chiunque, e s'intenda caduto nella pena de L. 20. da esser applicata &c. e ciò tanto con le reti uccellando, quanto con li archibusi, li quali istromenti, ed altri siano, e s'intendano perduti.

Chi venderà uccelli nell' sudetto tempo cachi nella suddetta pena.

DEL'

DEL VENDERE, E COMPRARE.

Ogn'uno, che abbia robba venale di Vettovaglia, sia obbligato venderne a ciascuno, che ne vorrà comprare, quella quantità tanta, o poca, che gli verrà ricercata; in pena de lire cinque L. 5.

IL Prezzo delle Vettovaglie, o cose mangiative non possa esser accresciuto da persona alcuna doppo che faranno esposte per vendere, se averà fatto il primo prezzo, ovvero di quel prezzo, che egli avesse venduto ad alcuno; in pena de L. dieci L. 10:

Non possa la robba venale esposta esser trasportata dal luogo, dove è stata esposta in pubblico per vendere, salvo che per qualche necessaria causa, come quando si tratta di metterla in salvo per tornar ad esporla, in pena come sopra.

Non possa alcuno far crescere il prezzo d'alcuna robba, dicendo parole, o facendo cenno a chi vende in pena de L. 25.

Non siano esposte robbe di Vettovaglie guaste, marcie, puzzolenti, ovvero putrefatte, e

non abili ad esser mangiate in pena della perdita, e di L. 10. secondo la qualità della contravvenzione ad arbitrio dell' Illustrissimo Signor Podestà.

Sonovi alcuni insolenti, profontuosi, o poco modesti, che mettono le mani nelle vettovaglie, con pretesto di comprare, dannificando li venditori avanti che si pesi la robba, o si consegnì, li quali non devono esser tollerati; Si proibisce pertanto, che non vi sia alcuno, che usi tal fraudolento termine sotto pena de L. 10. d'esser applicata la metà al Venditore, e l'altra metà a poveri.

DELLI VENDITORI DI BIAVE.

Biada, ovvero grano di forte alcuna, nella quale sia fatto inganno, o falsità, o malizia alcuna, come farebbe polverizzata, ovvero crivellata di sopra, cioè in cima, e che poi nel mezzo, o nel fondo non fosse così bella, e buona come è di sopra, ovvero bagnata, o qualsivoglia altra forte, che sia conosciuto, o visto esservi malizia, non possa, nè debba esser venduta da persona alcuna, sia che si voglia sul mercato di questa Terra, nè anco privatamente per le case, sotto pena di L. 20. per ogni sacco, e perdita di robba d'esser applicata come sopra.

Revendarolo, o Molinaro non possa comprar quantità alcuna di grano, nè legumi sul mercato direttamente, nè indirettamente, nè anche dar danaro a persona alcuna, sotto pretesto d'imprestito per causa di comprar essa biava, sotto pena di L. 20. e perdita della Biava.

DEL

DEL BUTTIRO.

Buttiro non si possa pefare con foglie, o carta, in pena di L. 5. pl. per volta.

Buttiro fresco, o altro non fresco non possa nè debba esser tenuto nascosto per venditori, ma debba esser tenuto palese, e venderlo liberamente a ciascuno, che ne vorrà comprare e s'intenda esser nascosto, e non averne voluto dare, ogni volta, che il Provifore del Comune della Terra, o altra persona privata e particolare, che ne addimandi, averà risposto non averne, ovvero, non ne averà voluto dare, avendone in affai, o poca quantità, in pena de Lire dieci pl. oltre la perdita del Buttiro.

Li Venditori del buttiro tengano il Calmedro attaccato alle loro botteghe in luogo chiaro, ed aperto, che possa comodamente esser veduto, e letto da ciascuno.

E quelli, che vanno vendendolo per la Terra debbano averlo attaccato al collo, o alla sporta in spalla, che possa esser veduto, e ciò in pena de L. 20. d'esser applicate ec.

Niu-

Niuno possa incanevar Buttiro , in pena de L. 15. e perdita della robba , e s'intenda incanevato , ogni volta , che non farà tenuto palese .

Revendiolo alcuno di Buttiro non possa per modo alcuno tener , nè adoperar in mostra per vender mastella alcuna di quella forte , e condizione , e qualità , adoperano li Malghesi , in pena di L. 10. a ciascun Revendarolo di buttiro .

Che niuno possa rifar , o remenar buttiro , sotto pena di L. 20.

Che niuno possa mischiar mascherpa , nè altra cosa nel buttiro sotto pena di lire venticinque . L. 25 :

DEL

DELLE CANDELE DI SEVO.

Candele di Sevo non siano tenute ascosse, ma palesi talmente, che ogn' uno le possa vedere, e comprare al prezzo del Calmedro, che farà dato; e dar quella quantità discreta che vorranno li compratori, in pena di perder le candele, che faranno nascoste, e lire dieci planet L. 10. ed per nascoste s'intendano quando ricercati se ne hanno altre; rispondano non averne.

Debbano li Venditori tener il Calmedro in luogo chiaro, e comodo alla vista, che possa esser letto da ogn' uno pena L. 10.

Nelle Candele non si possa mescolar altro grasso, che sevo di manzo, e castrato, e non possano prender grasso da' ostieri, nè buttiro, nè altro ec. ma debbano esse candele esser tutte composte di bella, e buona materia tanto di dentro, quanto di fuori, che non sia fatta la sola coperta di sevo bianco per farle parer belle in pena de L. 25. pl. e perdita della roba.

DELLI FRUTTI.

Frutti , come peri , brogne , ambrugna-
ghe , fichi , cerefe , marene , olane , mosca-
tello , uva , pomi , nè qualunque altra for-
te di frutti , che fono malmaturi , non pos-
fano da alcuno effer venduti , nè effergli
fatto artefizio alcuno per fargli maturar ,
nè colorire , nè per alcun modo metter in
foglia de noci , nè d'artefizio alcuno , nè
anco tenerli per le cafe a pretefto d'in-
fermità , e ciò in pena de Lire 15. pla-
net , e di perder la robba.

DEL-

DEL PESCE SALATO, E MARINATO.

Che li Venditori del pesce salato, o marinato non possano tener alcuna sorte di pesce putrido, o guasto in pena de L. 30. e la robba sia abbruciata in pubblica Piazza.

Il Pesce marinato non sia bagnato con altro, che con l'aceto; in pena ut supra.

DELLI PORCI.

Che niuna persona in questa Terra, che tenga porci in casa, possa lasciarli andar vagando per le strade; in pena de L. 10. d'esser applicata &c.

DEL VINO GUASTO.

Ostieri, a quali si guasti il vino, siano obbligati, subito conosciuto il vino guasto, denunciarlo all'Offizio della Communità, e farsi notare, e la nota sia tolta gratis, ed eseguire quanto dall'Illustrissimo Sig. Podestà, e Provvisori gli sarà ordinato, e non denunciandolo caschi in pena di L. 30. e perdita &c.

Se in questo tempo si troveranno aver mischiato vino guasto, o acetoso, o stramortito, cadino in pena de L. 30. planet. d'essere applicate &c.

Vino che sia guasto, o acetoso, o stramortito, non debba, ne possa essere venduto nè in publico, nè in privato, nè esposto in vendita. Vendere in publico, o in privato, s'intenda fuori de fondachi.

DELLI COLOMBI.

Colombi da Colombara, ovvero da Banca, non possano, nè debbano esser ammazzati, nè presi nè con lacci, e insidie, nè artefij di forte alcuna, nè col disfaricargli adosso, o contra alcuna archibugiata, in pena de L. 20. per ogni colombo, a ciascun contrafaciente.

E quelli, che venderanno colombi morti, cadano nella suddetta pena salvo li Faccazzi, e Cornaroli.

Se alcuno farà denunziato, che con pareti, o Cassoli, o altri artefij che prendesse Colombi; oltre le pene suddette, possano l' Illustrissimo Sig. Podestà, e Provvisori castigarlo ad arbitrio, e se farà accusato due volte, si procederà contro quel tale a duplicate spese, non derogando alle pene criminali imposte in simili trasgressioni.

DELLE MISURE, E BILANCIE.

Misure, Bilancie, Pese, Pesaroli d'ogni forte, e Bilancie anco de danari; quarte, coppi, stopelli, misure, misuretti da panno, lino, Terra, o qualuuque altra forte d'istrumenti, con i quali si possa misurar, ovvero pesar, debbano esser bollati ogn'anno per tutto il mese di Marzo, ed ogni volta si ritrovassero dette misure, o pese disalueanti dal giusto, e ciò si intima, ordina, e comanda a qualunque bottegaro, mercante, artefice, o misuratore di Biava, e Terra, sotto pena de lire dieci plt. L. 10. e se non faranno giuste, ed altro ad arbitrio secondo la merce, &c.

Quarte, coppi, stopelli, che siano più larghi in fondo, che di sopra non si possan tener in Casa, nè in altri luoghi, nè meno adoprarli da chi si sia persona, nè con quelli misurar cosa alcuna, e debbano tener dette quarte, coppi, e stopelli ugualmente larghi sì di sopra, come in fondo, e siano così larghi come alti, in pena di perder dette misure, e lire cinque pl. per ogni quarta, e lire trè per ogni

ogni coppo, e soldi quaranta per ogni stopello; quantunque fossero bollati.

Nelle quarte, coppi, o stopelli non possa esservi zoccello alcuno, se non sono bollato.

Non si possa misurar a colmo quelle robbe, che vanno misurate a colmo con quelle quarte, che hanno il ferro a traverso, ovvero il zocchello dentro, licet, che zocchello fosse bollato, sotto le pene predette, e perder la robbà misurata, e misure.

DELLE FRAUDI, INGANNI, E DANNI.

Che qualunque persona , che esercita qualsivoglia arte, o mestiere si astenga di commetter alcuna fraude , o di usar inganno , o cosa che apporti danno in qualsivoglia cosa , quantunque minima , sotto pena di rifar il danno in doppio, e di Lire 25. planet da esser applicate ec.

Occorendo contraffazione , e disordine , ovvero mal fatto di qualsivoglia sorte , il quale non sia nelle provvisioni di questa Terra , sia in arbitrio dell' Illustriss. Sig. Podestà , e Sigg. Sindici di condannare in quel tanto , che a loro parerà , secondo la qualità del delitto.

DEL

DEL GIUOCARE.

Non sia persona alcuna di qualsivoglia condizione , che ardisca di giuocare in tempo di Festa , e massime nelle ore di Messa cantata , Dottrina Cristiana , Vespri , ed altri Santi Uffizj , nè in Piazze , nè per le strade , nè per le Botteghe , ne per le osterie , in pena di lire 20. a ciascun contraffaciente .

DELLE VINDEMMIE.

Che niuna persona , sia chi si sia , ardisca raccogliere uva per vendere , o far vino , avanti il tempo , che sarà ordinato annualmente dalla Comunità , e contraffacendo cada in pena di L. 50. la metà all' accusatore , e l' altra metà alla Comunità ; potendo esser accusato da ogn' uno con suo giuramento .

Chi sarà ritrovato a mangiar uva , o raccogliere uva in quel d' altri , possa esser accusato , ed incorra nella pena de L. 5. di giorno , ed L. 10. di notte .

AR-

ARCHIBUGIATE SCARICATE PER
PASSATEMPO DI NOTTE ec.

Chi sbarrerà archibugiate di notte per passatempo, dando occasione d'alcun sinistro accidente, cada nella pena de Lire 20. planet qual pena sia metà del denunciante creto, e l'altra metà del Comune.

Offervandosi l'abuso perniciosissimo di molti, che nell'accompagnare le Spose alla Chiesa, in occasione della celebrazione de' Sponsali sbarrano armi per questa Terra di Chiarri, perciò resta alli medemi assolutamente proibito ogni sorte de' sbarri, ed ogn'uno, che contraffarà, cada nella pena de lire dieci planet.

DEL-

DELLI CAPELLARI.

Che li Capellari di lana non possano batter li capelli, facendo fuori la polvere, o calcina di giorno nelle strade, e portici pubblici e ciò in pena de L. 8. planet d'esser applicate la metà all'accusatore, e l'altra metà al Comune.

DELLE PECORE, CAPRE,
E CASTRATI.

Ritrovandosi pecore, o capre al pascolo sopra il Territorio di Chiari, a riserva di quelle del Tesone, sia levata la pena al Patrone di quelle di soldi venti per bestia, e L. 50. planet ad ogn'uno, che alloggiarà dette bestie per ogni volta, eccettuate quelle di passaggio che per una sola notte potranno esser alloggiate, e non più, e ciò in pena come sopra d'esser applicata la terza parte alla Camera Fiscale, l'altra alla Comunità, e l'altra all'accusante.

Che

Che venendo ritrovati li castrati de' Bec-
cari della Comunità nelli feminati di ogni for-
te di grano , o fieno, cadino li Patroni nella
pena di L. 10. oltre il rifacimento del danno.

Che venendo ritrovati cavalli, muli, asi-
ni, bovi, vacche, porci a pascolare nei femi-
nati, o prati, cadino i lor Patroni in pena
di L. 5. di giorno, e L. 10. di notte, oltre
la refazion del danno.

DELLI FORNASARI.

Che li Fornasari, che fabbricano mattoni,
ovvero quadrelli, non possano fabbricarne d'ef-
fi, se prima non averanno rassegnata la stam-
pa d'effi quadrelli alli Sigg. Provvisori, o alli
Consoli, perchè sia giusta, e di misura ordi-
nata dalli Statuti, sotto pena de L. 5. pl. e
nella perdita della robba, se farà ritrovata
scarfa, e possano esser accusati da ogn'uno,
dovendo però la detta provvisione esser notifi-
cata alli Fornasari.

DEL-

DELLE LEGNE , FOGLIA DE' MORI ,
UVA , ED ALTRO .

Chi pelarà mori d'altri di giorno caschi in pena de lire due planet , e di notte in pena de lire cinque per ogni volta , oltre la refazion del danno , qual pena sia divisa metà alla Comunità , e l'altra metà alli poveri .

Chi repelerà mori di ragion d'altri , caschi in pena di lire otto L. 8. oltre la refazion del danno al proprietario .

Chi farà ritrovato a rubbar brocche , pali tiradori , piantoni secchi in quel d'altri , cada in pena de soldi venticinque per ogni palo , brocca , o piantone di giorno , ed il doppio di notte .

Chi per causa di far legna , farà ritrovato a diramare qualche arbore , cada in pena de lire tre planet .

Chi farà ritrovato tagliar , o estirpar piantoni verdi , o secchi in quel d'altri cada in pena de lire cinque pl. applicate ut supra .

Chi porterà nella Terra di Chiari , ed anco chi farà ritrovato portar legna , piantoni ,

pa-

pali, brocche, fieno, cime, uva, o altra forte tolta in quel d'altri, incorra nella pena di lire dieci pl. e lire 15. la seconda volta, e contraffacendo ancora di più sia in arbitrio dell' Illustriss. Sig. Podestà, e Sigg. Sindici.

Chi farà ritrovato aver in casa, legna, fascine, mazzotti, stelle verdi non avendo beni stabili, tolti in quel d'altri, incorra in pena de L. 5. e possa esser accusato da ogn'uno.

Che quelli, che con ronchetti, o podetti, o scurri taglieranno in tutto, o in parte alberi altrui siano condannati in lire due per volta.

Sia, e resti proibito a qualunque persona, niuna eccettuata, il piantare alberi di sorte alcuna sopra le strade pubbliche, e massime dentro la Terra, sotto pena de L. 25. pl.

DELLI SECCHIARI, E COMODITA'.

Che niuno ardisca di far scaturire, o sboccare luoghi di comodità, lordure, o altro fetente nelle pubbliche strade, piazze, o tresandelli della Terra di Chiari, nè secchiari, se non faranno ben coperti con lapidi in modo

do tale, che non esali nè lordura, nè fettore alcuno, e ciò sotto pena di L. 15. oltre il rifarcimento della spesa, che occorrerà per demolirli.

DELLI ZERLOTTI.

Che li Zerlotti non possano portar seco loro fiaschetti, nè altro vaso fuori che la sola zerla nè avanti, nè dopo misurato il vino, e ciò in pena de L. 5. pl. per ogni volta, che contraffaranno.

Che li Zelotti debbano aver per la di loro mercede a misurar il vino in Chiari, e suo Tenere soldi due per zerla, e soldi tre portandolo, però compresa detta misura, e portandolo dalli Borghi in Chiari abbino soldi quattro, dovendo ogni Zerlotto portar il suo bastone ogni volta, che porterà vino.

(*Angelus Memo Adv. Com.*)

Dil. Noster . Per Provisiones , & Ordinationes Communis Clararum legaliter approbatas in viridi observantia , pœna cuicumque contrasacienti in materia Victualium subjecta Calmedrio pro publica auctoritate , & ad evitandas hodiernas fraudes , sic instantibus Sindicis , & Provisoribus dicti Communis V. requirimus dilectionem , tamquam Judicem destinatum ad reddendam rationem in ista Terra , ut ordine , mandatoque nostro publice proclamando cum prævia afflictione præcipi , committique faciat Becariis , Tabernariis , & quibuscumque Venditoribus rei calmedratæ , quod exequi debeant Provisiones , & Ordinationes prædictæ Comunitatis ; & casu quo reperiantur in fraudem , D. V. exequatur ordines , & Provisiones suprædictas , sic exequatur , & exequi faciat , & B. V.

Venetis die quarta Octobris 1777.

Clarium Angelini

Dil: M. Dom.

Potestati Clararum

Hon. &c.

Adi

Adì 26. Marzo 1783.

Convocato, e congregato il Consiglio delli 40. Uomini della Terra di Chiare nella Cancellaria dove si rende ragione, d'ordine delli Spettabili Signori Sindici, e con licenza, ed actual presenza dell' Illustrissimo Signor Marc'Antonio Ottonelli Podestà, previo il triplicato suono di Campana per far le cose infrastrate.

Sin nel mese di Febbrajo 1783. è stata data facoltà da questo Onorando Consiglio all' Illustrissimo Signor Marc'Antonio Ottonelli Podestà, ed a Francesco Barcella Cancelliere uniti di fare il Libro Provisionsi aspettante alle Vettovaglie, come da Parte presa 8. Febbrajo 1783. Però avendoli fatto detto Libro Provisionsi in forma, e questa mattina letto nell' Onorando Consiglio da me sottoscritto a chiara intelligenza.

Però si manda Parte di dar facoltà all' Illustrissimo Signor Marc'Antonio Ottonelli Podestà di portarsi a Brescia da Sua Eccellenza Capitanio, V. Podestà, e pregarlo della sua venerata Decretazione del Libro suddetto.

Qual Parte ballottata, è stata presa con balle affermative 28. negative nulla.

Tratta la presente dal Libro Parti esistente in Cancellaria In quorum &c.

Francesco Barcella Cancell. della
Comunità di Chiare.



18. Ottobre 1783. Brescia.

L'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Capitano, V. Podestà lette le premesse Provisioni epilogate, riformate, e ridotte nel presente Volume, e tolte dalla confusione in cui si trovavano dall'attenzione, e zelo dello Spettabile Podestà di Cbiari Sig. Marc' Antonio Ottonelli in ordine alla facoltà impartitagli da quel Consiglio, e perchè servir abbiano a quell'Officio alle Vettovaglie, ha le stesse decretado approvate per la loro esecuzione, ordinandone anco la stampa a permanente lume dell'avvenire, ed a più comoda intelligenza, a spese di detta Comunità; sic &c.

(ZU ANNE GRASSI Capitano, V. Podestà.

Il Cancell. Pret.



INDICE
DELLE COSE, CHE SI CONTENGONO
IN QUESTO LIBRO.

A cque	—	—	—	—	—	fol. 10
Archibugiate	—	—	—	—	—	fol. 45
Beccari, e Carni	—	—	—	—	—	fol. 13
Biade, e Venditori	—	—	—	—	—	fol. 33
Biade, e Biavaroli	—	—	—	—	—	fol. ivi
Bilancie, e Misure	—	—	—	—	—	fol. 41
Buttiro	—	—	—	—	—	fol. 34
Candele di Sevo	—	—	—	—	—	fol. 36
Capellari	—	—	—	—	—	fol. 46
Capre, e Castrati	—	—	—	—	—	fol. ivi
Colombi	—	—	—	—	—	fol. 40
Comodità, e Secchiari	—	—	—	—	—	fol. 49
Comprare, e vendere	—	—	—	—	—	fol. 31
Danni	—	—	—	—	—	fol. 43
Decreto	—	—	—	—	—	fol. 53
Fari-						

Farinari	—	—	—	—	—	—	fol. 16
Fiumi	—	—	—	—	—	—	fol. 10
Foglia de' mori	—	—	—	—	—	—	fol. 48
Forastiere	—	—	—	—	—	—	fol. 28
Formaggiari	—	—	—	—	—	—	fol. 16
Fornari	—	—	—	—	—	—	fol. 17
Fornasari	—	—	—	—	—	—	fol. 47
Fraudi	—	—	—	—	—	—	fol. 43
Frutti	—	—	—	—	—	—	fol. 37
Giucare	—	—	—	—	—	—	fol. 44
Grassinari	—	—	—	—	—	—	fol. 22
Inganni	—	—	—	—	—	—	fol. 43
Legna, o Legnaroli	—	—	—	—	—	—	fol. 48
Misure, e Bilancie	—	—	—	—	—	—	fol. 41
Molinari	—	—	—	—	—	—	fol. 24
Nodari del Banco	—	—	—	—	—	—	fol. 6
Offizio del Banco	—	—	—	—	—	—	fol. 6
Ostieri	—	—	—	—	—	—	fol. 20
Ogliadri, sive Venditori d'Olio	—	—	—	—	—	—	fol. 28
							Pe-

Pecore &c.	— — — — —	fol. 46
Pene	— — — — —	fol. 12
Pesce falato, e marinato	— — — — —	fol. 38
Porci	— — — — —	fol. ivi
Provifori di Comune	— — — — —	fol. 5
Revendoroli	— — — — —	fol. 28
Secchiari	— — — — —	fol. 49
Sigurtà	— — — — —	fol. 12
Strade della Terra	— — — — —	fol. 7
della Campagna	— — — — —	fol. 9
Teffadri	— — — — —	fol. 29
Uccellatori	— — — — —	fol. 30
Vindemmia	— — — — —	fol. 44
Vino guaflo	— — — — —	fol. 39
Uva	— — — — —	fol. 48
Zerlotti	— — — — —	fol. 50

a cura di Fabrizio Costantini